



FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ESERCENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI, GESTORI DI CIRCOLI PRIVATI O DI ALTRI LUOGHI IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

(art. 11 comma 2 della Legge Regionale 07/12/2020 n.37 “interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni”)

In riferimento della L.R. 37/2020 art. 11 comma 2, http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2020/lr20037/Inter_o.asp#Art11 la Regione Abruzzo con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1255/DPG025 (27-12-2023)** ha inserito nel Repertorio degli Standard formativi il percorso, a carattere obbligatorio, rivolto ad esercenti di esercizi commerciali, gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, indipendentemente dal loro livello di istruzione formale o da altre caratteristiche oggettive e soggettive.

A tal proposito la Regione eroga diversi corsi accreditati che possono essere visualizzati sul sito regionale alla sezione “SELFIE – Sviluppo Economico Lavoro Formazione Istruzione” al quale si può accedere attraverso il link sottostante

<https://selfi.regione.abruzzo.it/>

A seguito della modifica inserita nella L.R. 11 del 10 luglio 2024, al comma 2 dell'articolo 26, gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito devono assolvere agli obblighi formativi entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge. N. 37 del 07/12/2020.